

0307041129

2-DURATA DELL'ACCORDO E PRESUPPOSTI

Il servizio di cui all'art.1 sarà prestato nel corso dell'anno 2010, per soddisfare esigenze di natura temporanea o straordinaria, nei casi di carenza di organico ed in caso di particolari necessità competenti per istituto.

3-PRESUPPOSTI

Le missioni esterne al normale orario di servizio saranno autorizzate, previa richiesta anche telefonica, dal Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune ove l'Agente presta servizio. Le missioni esterne all'interno dell'orario di lavoro saranno da eseguirsi con il principio della reciprocità e saranno oggetto di pianificazione tra Comandanti/Responsabili del Servizio Polizia Locale.

4-DOTAZIONE ED UTILIZZO DI MEZZI E STRUMENTAZIONI

Il personale di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, espleta i servizi nel territorio degli enti di cui al presente accordo, con la divisa ed i suoi accessori oltre all'arma in dotazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali propri dell'ente richiedente. Il personale di Polizia Locale, in servizio presso il Comune richiedente, potrà utilizzare i veicoli di servizio ovvero gli strumenti tecnologici e non, in dotazione al Comune Richiedente.

5-RESPONSABILITA' E ONERI

Il personale autorizzato presterà servizio alle dipendenze dell'Autorità di Polizia Locale del Comune richiedente. Alla stessa Autorità risponderà degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Il personale suddetto manterrà la dipendenza dall'Ente di appartenenza per gli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Il Comune richiedente garantisce la tutela giudiziaria per atti di rilevanza penale che possono coinvolgere il personale che presta il servizio richiesto, ai sensi della previsione di cui all'art. 28 dell'accordo C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Le spese derivanti dal servizio eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, effettuati dal personale di Polizia Locale, sono a carico dell'amministrazione richiedente il servizio, ovvero per servizi effettuati per conto dei privati, con proventi corrisposti dagli stessi. Il pagamento dell'importo da corrispondere, verrà effettuato previo apposito atto di liquidazione da parte del Comandante/Responsabile del Servizio.



Il Sindaco
Comune di Castrezzato
Gabriella Lupatini

Il Sindaco
Comune di _____

Stamp: 4 B
Stamp: GIUNTA COMUNALE
Date: 22/12/2010
Stamp: SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Giuseppe Vitelli)

0307041129

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTREZZATO
(BS) E IL COMUNE DI _____ PER L'UTILIZZO DEGLI
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DEL POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- Che la Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge-quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale" affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale e che ai sensi dell'art. 4 comma 4° lett. C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni in epigrafe e comunicazione alla Prefettura di Brescia, il Servizio di Polizia Locale di Castrezzato ha la possibilità di essere rinforzato da Operatori di Polizia Locale dipendenti dal Comune di _____, per la gestione di eventi eccezionali nonché in particolari occasioni stagionali;
- Che l'art. 15 della Legge Regionale 14 aprile 2003 nr. 04 "riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana" prevede che "al fine di far fronte alle esigenze di natura temporanea gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza;
- Che l'art. 2 comma 3° del D.Lgs. 08 aprile 2003 nr. 66, esenta gli addetti al servizio di Polizia Locale, in relazione alle attività operative istituzionali, dal rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel decreto medesimo;

tutto ciò premesso, tra il Sindaco di Castrezzato (BS) ed il sindaco di _____

SI CONVIENE

OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Castrezzato ed il Comune di _____, interessati al presente accordo, s'impegnano, compatibilmente con le esigenze di servizio, al di fuori dell'orario ordinario ed in modo tale da non influire sul rendimento in servizio dell'ente di appartenenza, a comandare temporaneamente il proprio personale di Polizia Locale presso il Comune richiedente, al fine di garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza. La collaborazione tra enti è prevista in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di servizi per manifestazioni sportive, culturali e religiose, fiere, sagre, mercati, sostituzioni di personale, tutela del patrimonio pubblico e privato, della sicurezza urbana, polizia giudiziaria e sicurezza stradale, e per ogni servizio contemplato e disciplinato dal regolamento Comunale del servizio di Polizia Locale dell'ente richiedente il servizio.